



GIUNTA REGIONALE

**LINEE GUIDA REGIONALI
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"
ART. 6, paragrafi 3 e 4**

MANUALE OPERATIVO

- 1) **FINALITÀ**
- 2) **OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**
- 3) **AMBITO GEOGRAFICO**
- 4) **FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**
- 5) **AUTORITA' COMPETENTI**
- 6) **DEFINIZIONI**
- 7) **DISPOSIZIONI GENERALI**
- 8) **LIVELLO I – SCREENING**
- 9) **LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA**
- 10) **LIVELLO III – MISURE DICONPENSAZIONE**
- 11) **VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE: PRE-REQUISITO ALLA DEROGA DELL'ART.6.4.**

ALLEGATI:

- **MODELLO 10**
- **FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA-PROPONENTE**
- **FORMAT SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VALUTATORE**

1) FINALITÀ

Il presente **Manuale Operativo** (di seguito M.O.), riassume i principi ed i dettami delle le *Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza*, redatte sulla scorta di quelle **nazionali**, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 e pubblicate sulla GU n. 303 del 28 dicembre 2019 e contiene gli indirizzi di carattere dispositivo (aspetti tecnici e procedurali), per l'attivazione delle procedure di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. (VIncA).

2) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura di **Valutazione di Incidenza** (di seguito VI), si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.

Inoltre è necessario chiarire che:

- l'attivazione del procedimento di VI è effettuata su istanza di parte;
- la Valutazione di Incidenza, non prevede soglie di assoggettabilità, elenchi di interventi soggetti ad esclusione, o individuazione aprioristica di zone buffer;
- piani o progetti, ancorché direttamente connessi alla gestione del sito, non sono aprioristicamente esclusi dall'attivazione del procedimento di VI;
- gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'applicazione dell'art. 6.2 della Dir. 92/43/CEE.

3) AMBITO GEOGRAFICO

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva *Habitat*, non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione. Inoltre, il citato articolo non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione.


All'interno della Regione Abruzzo sono individuati 54 tra ZSC e SIC, e 16 ZPS.

4) FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Sulla base della *Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)* e della prassi consolidata in ambito unionale, la VI si effettua per i seguenti livelli:

- **Livello I - Screening.** In questa fase si valuta se il piano o il progetto, compresi gli interventi per i quali è possibile procedere ad una pre-valutazione, sono direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e se può obiettivamente determinare un'incidenza significativa. Lo Screening non richiede uno Studio di Incidenza e non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di preesame, comprometterebbero gli elementi della VI appropriata (Livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

- **Livello II - Valutazione appropriata.** Si valuta il livello di significatività dell'incidenza del piano o dell'intervento, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi. Lo Studio di Incidenza o il parere dell'Autorità competente, possono indicare misure prescrittive o di mitigazione volte ad attenuare il grado di incidenza al di sotto del livello di significatività o a eliminarlo.
- **Livello III – Misure di compensazione.** Questa fase della procedura si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della VI sul sito/i ed in mancanza di soluzioni alternative, compresa l'opzione «zero», un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata. Solo a seguito di dette verifiche infatti, l'Autorità competente per la VI potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.



Livelli della Valutazione di Incidenza nella *Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE*

5) AUTORITA' COMPETENTI

Visto il combinato disposto delle L.R. n. 11/99 e L.R. n. 2/2003, e nelle more dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 02 Marzo 2020 "*Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)*", **le Autorità competenti in materia di VI** sono così individuate:

- **La Regione Abruzzo**, attraverso il **Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA**, (CCR VIA):
 - per Piani e/o Programmi e loro varianti;
 - per opere e/o interventi ricompresi nei punti da 5 e 6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 e cioè
 - a) interventi promossi dalla Regione;
 - b) interventi che interessano più di un Comune;
- **La Regione Abruzzo, Servizio DPD021....**
 - per gli interventi riconducibili alle tipologie di cui alla L.R. n. 3/2014, "*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*";
- **i Comuni:**
 - per opere e/o interventi ricompresi nei punti da 1 a 4 della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 e cioè:
 - a) interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
 - b) categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);
 - c) categorie di opere soggette a Verifica di Compatibilità Ambientale, (VA);
 - d) interventi ricadenti sul demanio idrico.

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, (CCR VIA), si avvale per tutte le attività di pubblicazione, verifica documentale, redazione istruttoria, comunicazione, di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. e al D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, del Servizio.....individuato in qualità di Organo Tecnico competente per la Valutazione di Incidenza.

6) DEFINIZIONI

Autorità competente. L'ente cui è conferita la funzione di **valutatore** della VI e dell'adozione del relativo provvedimento contenente il parere motivato.

Autorità procedente. L'ente o amministrazione cui è conferita la funzione di approvazione/autorizzazione del piano o dell'intervento e che, a tal fine, acquisisce il provvedimento di Valutazione di Incidenza.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Effetto cumulo. L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati, approvati ma non completati, o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Incidenza significativa. La probabilità che un piano o un intervento, interno o esterno al sito Natura 2000, produca effetti negativi significativi su habitat e specie del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o interventi, interni o esterni al sito. La significatività degli effetti, che dovrebbe essere determinata in modo obiettivo, non essendo legata ad approcci arbitrari, è in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, alla distribuzione e stato di conservazione delle risorse naturali del sito, nonché alle caratteristiche del piano o intervento oggetto di valutazione.

Integrità del sito. Rappresenta la somma coerente della funzione e dei processi ecologici del sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat e le specie per cui il sito è stato designato. L'espressione fa riferimento ad ogni sito, pertanto non si potrà consentire di distruggere un sito o parte di esso sul presupposto che lo stato di conservazione di habitat e specie in esso segnalate resterà comunque soddisfacente a livello nazionale.

Intervento. L'intervento o progetto [cfr. art. 5,1 lett g), D. Lgs. 152/2006] riguarda la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi e attività sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (cfr. art. 1, Dir. 2011/92/UE). Sotto la stessa denominazione si comprendono anche talune attività occasionali (manifestazioni motoristiche e musicali, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, ecc.). Più in generale, ogni attività (anche libera), che è in grado di causare impatti su habitat e specie di interesse comunitario.

Misure di compensazione. Sono misure finalizzate a contrastare gli effetti negativi accertati, o non esclusi, su habitat e specie derivanti dalla realizzazione e/o esercizio di un piano o di un intervento per i quali sia stato espresso parere di Valutazione di incidenza negativo. Vengono attivate solo nell'ambito dell'art. 6, § 4 della Dir. 92/43/CEE e dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e sono relative al Livello III della Valutazione di incidenza.

Misure di mitigazione. Sono le misure volte a ridurre al minimo o a eliminare gli effetti negativi su habitat e specie derivanti dalla realizzazione e/o dall'esercizio di un piano o un intervento. Qualora individuate, sono parte integrante delle specifiche del piano o dell'intervento presentato dal Proponente per il Livello II – Valutazione appropriata e sono indicate nello Studio di incidenza. Possono essere individuate anche per le Soluzioni alternative proposte. Da parte dell'Autorità competente, le Misure di mitigazione, qualora individuate, sono contenute nel parere relativo al Livello II di Valutazione di incidenza. Nel caso di attivazione del Livello I di Valutazione di Incidenza, (Screening), in ragione della supposta non incidenza degli interventi, non è possibile individuare alcuna misura di mitigazione.

Piano. Il piano o il programma [cfr. art. 5,1 lett e), D. Lgs. 152/2006] è l'iniziativa prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborata e/o adottata da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale (cfr. art. 2, Dir. 2001/42/CEE). Possono essere piani territoriali o di destinazione dei suoli, urbanistici o di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico- venatori e le loro varianti.

Pre-valutazione. Procedura di Screening di incidenza condotta preliminarmente su talune tipologie di interventi e attività, svolta a livello di sito, porzioni di sito o gruppi omogenei di siti, che tiene conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e dei criteri di analisi del *Format Valutatore*, ed il cui esito costituirà il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi/attività riconducibili a quelli pre- valutati. La procedura è finalizzata alla semplificazione del processo di VI.

Principio di precauzione. Il Principio di Precauzione è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). Esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall' UE. Nella procedura di VI il principio di precauzione deve essere applicato quando non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano o un intervento sui siti Natura 2000.

Proponente. Il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o il progetto di intervento e che lo presenta all'Autorità procedente, o all'Autorità competente nei casi in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, unitamente alla documentazione necessaria alla VI.

Valutazione di incidenza. La VI è la procedura **preventiva, vincolante, di verifica caso per caso**, che non prevede soglie di assoggettabilità, né elenchi di esclusioni alla quale è necessario sottoporre i piani, programmi, progetti, interventi e attività non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000 che potrebbero determinare incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi, sui siti stessi.

Valutazione di screening negativa. L'esito della procedura di screening specifico che ha accertato, o non escluso, la produzione di effetti negativi significativi su habitat e specie da parte di un piano o un intervento.

Valutazione di screening positiva. L'esito della procedura di screening specifico che ha accertato l'assenza di effetti negativi significativi su habitat e specie da parte di un piano o un intervento.

Valutazione di Incidenza appropriata negativa. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio negativo sul piano o sull'intervento, avendo accertato il livello degli effetti negativi significativi su habitat e specie, o non avendo potuto escluderli, da parte di un piano o un intervento.

Valutazione di Incidenza appropriata positiva. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio positivo sul piano o sull'intervento, avendo accertato che le misure di mitigazione hanno minimizzato o annullato gli effetti negativi su habitat e specie al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di cantiere che dopo il suo completamento.

7) DISPOSIZIONI GENERALI

Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VI

Le Autorità delegate alla VI (**valutatore**), devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening, e non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. Laddove, dovesse verificarsi la compresenza di più soggetti delegati alla VI nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat". In tali casi potrebbe risultare opportuno, da parte della Regione, individuare un unico soggetto quale Autorità delegata alla VI.

Livello di approfondimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno a quello del progetto di fattibilità, come definito dall'art. 23, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici* o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000. Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 per i quali è richiesta la procedura di VI, la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità competente per la VI: spetta al proponente presentare all'Autorità competente gli elaborati progettuali utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000. Rimane in capo al Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.

Individuazione dell'area vasta di potenziale incidenza

L'area vasta è compresa fra i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano o dell'intervento, ovvero rappresenta l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi effetti.

L'individuazione dei limiti dell'area vasta dipende dalla tipologia del piano o dell'intervento, dalla sua localizzazione e dalla sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati. In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente, mentre in fase di Valutazione appropriata è individuata dal Proponente e verificata e condivisa dall'Autorità competente.

Coordinamento per Valutazioni di incidenza che interessano siti Natura 2000 appartenenti a regioni diverse

Per garantire una omogenea valutazione degli impatti generati da un piano o un intervento, viene garantito il coordinamento della procedura di Valutazione di Incidenza nei seguenti casi:

- Siti Natura 2000 limitrofi, posti a confine tra regioni diverse;
- Valutazione di incidenza di piani o interventi interregionali;
- Valutazione di incidenza di piani o interventi da attuare in una regione ma che si presume possano generare impatti significativi su siti Natura 2000 appartenenti a regioni limitrofe.

A tale scopo le Autorità competenti, , prima del rilascio del provvedimento di Valutazione di incidenza, consultano i soggetti gestori dei siti Natura 2000 della regione limitrofa interessata.

Coordinamento per le Valutazioni di incidenza che interessano più siti Natura 2000, siti gestiti da più enti e siti adiacenti.

Nel caso di piani o interventi che interessano più siti Natura 2000, il parere di Vinca, è reso sentiti tutti gli Enti gestori territorialmente interessati.

Nei casi di piani o interventi che interessano un sito Natura 2000 gestito da più enti - anche qualora il piano o l'intervento ricada solo nella porzione di sito, o in prossimità di esso, di competenza di un unico

ente - e nei casi di piani o interventi che interessano siti Natura 2000 adiacenti ad altri siti Natura 2000 gestiti da altri enti, l'Autorità competente per la VI., ai fini della formulazione del parere, consulta gli altri enti gestori degli stessi siti Natura 2000 o dei siti Natura 2000 adiacenti. Il provvedimento di Screening o di Valutazione appropriata dovrà tenere conto dell'esito della consultazione.

Varianti di Piani/Programmi

Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.12-18).

Modifiche di Progetti /Interventi/Attività

Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, comportino possibili impatti, **anche indiretti**, sui Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.19-28).

Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di VI, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VI che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Silenzio assenso

Il silenzio assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 92/43/CEE, sulla base dell'art. 17 bis, comma 4 della L. 241/90 secondo cui il silenzio assenso non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate (Valutatore), alla Valutazione di Incidenza

I procedimenti di Screening e di VI Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la V.I. Prima dell'espressione di detto parere, detta Autorità acquisisce il “sentito” dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

Coordinamento delle procedure di VAS e VIA, Verifica di Assoggettabilità a VAS e VIA, AIA e V.I.

Il Comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che: “*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso Decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale*”. In particolare lo Studio di Impatto Ambientale predisposto dal proponente, deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G del DPR 357/97 e smi, ed agli indirizzi di cui alle Linee Guida regionali ed al presente M.O.

Per le categorie di opere soggette a Verifica di Assoggettabilità e Valutazione di Impatto Ambientale, il necessario coordinamento, richiesto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 152/06, tra queste procedure e la Valutazione di Incidenza, viene assicurato:

- per la VA, e VIA in sede di Comitato CCR-V.I.A. attraverso la presa d'atto degli esiti della Valutazione di Incidenza stessa da realizzarsi, nel caso di Autorità competente per la VI diversa dalla Regione, attraverso la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione delegata - a tal scopo convocata almeno 7 giorni prima della data di svolgimento del Comitato medesimo - o mediante l'acquisizione del parere sulla valutazione di incidenza trasmesso in via informatica;

Nel caso di interventi da sottoporre al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ma non ricadenti nelle tipologie progettuali di cui agli Allegati III IV, di cui al medesimo Decreto, la conferenza dei Servizi decisoria dovrà dare atto del parere di VI.

Più in generale:

- Sulla base delle previsioni dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS, la VIA o l'AIA darà atto in modo distinto degli esiti della Valutazione di incidenza da parte della competente Autorità, rispetto ai livelli a cui è stata condotta, incluso il Livello I, relativo allo Screening. In altri termini, l'Autorità competente per la VI esprime il proprio parere e lo trasmette all'Autorità competente per la VIA, la VAS e l'AIA;
- l'esito negativo dello Screening di incidenza effettuato in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs 152/06 e smi), determina il successivo assoggettamento a VAS (art. 13 del D. lgs. 152/06 e smi), nonché al Livello II - Valutazione appropriata;
- Nel caso di Valutazione di incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della VI diventa vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA, che possono essere favorevoli in presenza di un giudizio di VI positiva;
- Conseguentemente, l'esito della Valutazione di incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA diventa vincolante anche ai fini dell'approvazione/autorizzazione del piano o dell'intervento, salvo i casi derivanti dall'applicazione dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e s.m.i.
- L'eventuale esito negativo della Valutazione di incidenza, integrato in giudizi favorevoli nei pareri motivati di VAS o nei provvedimenti di VIA, può essere espresso infatti solo qualora, in assenza di soluzioni alternative idonee, sussistono le motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico e la possibilità di individuare idonee Misure di compensazione (Livello III) atte alla definizione delle procedure di deroga di cui all'art. 6, par. 4 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e s.m.i.
- l'aver assolto alla VI di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VI relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi;
- la pubblicità e la partecipazione relativamente al procedimento di V.I. saranno assicurate con le stesse modalità e con le stesse forme previste per la V.A., la V.I.A. e l'AIA.

In relazione ai *“piani e programmi territoriali”* e *“piani agricoli e faunistico-venatori”*, di competenza regionale, si ribadisce che :

- la Valutazione di Incidenza deve essere pubblicata unitamente ai *“piani ed i programmi territoriali”*, ivi compresi i piani di assestamento forestale o equivalenti, i piani economici dei beni agro-silvo-pastorali ed i piani urbanistici;
- ai fini dell'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la valutazione di cui all'art.5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii., al Rapporto Ambientale dovrà essere allegata la relazione sulla V.I., nella prospettiva di integrare e coordinare le strategie di sviluppo ambientale con un'adeguata considerazione dell'incidenza sugli habitat naturali e di assicurare che l'attività

antropica sia compatibile con gli stessi. In difetto, potranno essere richieste integrazioni alla documentazione prodotta in sede di procedure di V.A.S allo scopo di assicurare la completa e preventiva valutazione delle ricadute ambientali della attività pianificatoria sui Siti di Interesse Comunitario e Sulle Zone a Protezione Speciale e di rendere edotto ciascun soggetto interessato dei contenuti della VI, anche al fine di presentare eventuali osservazioni.

Provvedimenti dell'Autorità competente

I procedimenti di Screening (Livello I) e di Valutazione appropriata (Livello II) si concludono con l'espressione del parere, comprensivo della sua durata, da parte dell'Autorità competente (determina, decreto, pronunciamento della direzione tecnico-amministrativa, altro provvedimento). Il Livello III si conclude con l'approvazione delle Misure di compensazione da parte della medesima Autorità.

I provvedimenti relativi ai Livelli conclusi sono pubblicati sul sito web e sulla piattaforma *online dedicata*.

Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

L'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della Valutazione di Incidenza, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

In generale il Valutatore, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell'azione amministrativa.

Partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni

Fermo restando che, diversamente da quanto richiesto per VAS e VIA, la Dir. 92/43/CEE non pone per la VI l'obbligo di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi caso per caso, e tenuto conto che la stessa non rappresenta un atto autorizzativo ma è quasi sempre parte integrante di un endoprocedimento, il procedimento di VI risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti, alle previsioni della L. n. 241/90.

L'Autorità competente pertanto pubblica sul proprio sportello on-line dedicato:

- la documentazione inviata dal proponente al fine di garantire la possibilità di presentare eventuali osservazioni, il cui termine è di 30 giorni dalla pubblicazione online;
- il provvedimento finale (sia in caso di screening che di VI appropriata), da rilasciare entro 60 dalla pubblicazione on line.
- in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità competente o in caso di modifica della proposta, i 30 giorni per la presentazione delle osservazioni decorrono nuovamente dal momento in cui le ulteriori informazioni vengono rese disponibili al pubblico;
- nel caso di procedimenti congiunti, VIA/VI, VAS/VI, VA/VI, i tempi di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 152/026 e s.m.i.).

Valutazione di incidenza di piani e interventi esterni ai siti Natura 2000

Fermo restando che è necessario considerare anche gli **effetti indiretti** su specie ed habitat di interesse comunitario dovuti alla realizzazione di P/P/P/I/A **esterni ad un sito Natura 2000**, e che tale valutazione deve essere fatta caso per caso, ai soli fini **esemplificativi**, di seguito si indicano alcune tipologie di piani o interventi esterni a siti Natura 2000, per i quali è bene considerare la possibilità di applicare le procedure e le fasi contenute nelle presenti Linee guida:

- il piano o l'intervento che interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente ad uno o più siti Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie);
- il piano o l'intervento ricadente tra due siti che possa interferire con rotte di migrazione, aree di

- alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di importanza comunitaria;
- il piano o l'intervento che preveda o determini emissioni nocive in atmosfera, nelle acque o nel suolo;
 - il piano o l'intervento che possa interferire direttamente (prelievo venatorio, collisioni con veicoli, collisioni con strutture o infrastrutture, folgorazione su linee elettriche) o indirettamente (disturbo antropico, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico, sottrazione di risorse alimentari, modificazione dell'habitat, barriere ecologiche) con popolazioni faunistiche di specie di specie di interesse comunitario distribuite con continuità ecologica con siti Natura 2000 limitrofi.

8) LIVELLO I - SCREENING

Funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
3. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
4. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Disposizioni

- non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VI, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza;
- in fase di screening il proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza. A tale scopo è stato predisposto un apposito **Format Proponente**;
- Per uniformare a livello regionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, è stato prodotto un **Format** per "*Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening*", da compilare a carico del **Valutatore**;
- nella fase di screening non vengono considerate né previste da parte dell'Autorità competente mitigazioni in forma di prescrizioni;
- la valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dall'Autorità competente, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato;
- le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non incidenza", non sono accettate;
- il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente. Tale parere deve essere reso pubblico affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.

Pre-valutazioni

Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, **non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE**, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di

conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Tuttavia, le *Linee Guida Regionali*, garantiscono la possibilità di semplificare il procedimento di cui al DPR 357/97 e s.m.i., attraverso lo strumento delle **pre-valutazioni**. Si tratta di svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici per alcune **tipologie di interventi o attività**, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

A conclusione di tale attività, l'Autorità regionale, con apposito documento (DGR, Delibera, Decreto, etc.) dovrà dare atto degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiarare che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esaurito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento per P/P/P/I/A di competenza regionale

Il Proponente, avanza all'Autorità competente, la richiesta per lo Screening specifico presentando, in forma digitale:

- l'apposita modulistica regionale per l'invio dell'istanza di VInCA (**Modello 10**);
- il **Format proponente**, compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni;
- la documentazione tecnico-progettuale di cui al **Paragrafo 7**, "*Disposizioni generali, - Livello di approfondimento*".

In dettaglio

La documentazione di cui sopra (*in caso di competenza regionale*), deve essere inviata dal proponente all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo del **Servizio Valutazioni Ambientali: dpc002@pec.regione.abruzzo.it**.

La documentazione di Screening è pubblicata direttamente dal **Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, DPC002**, secondo procedure e specifiche tecniche interne.

La pubblicazione è contestuale all'invio degli elaborati da parte del proponente; la data di pubblicazione costituisce "avvio del procedimento".

Il Servizio **Valutazioni Ambientali** si occupa altresì della pubblicazione degli esiti procedurali che possono essere visionati come allegati all'intervento nella sezione "Consulta i procedimenti di Valutazione d'incidenza conclusi".

Invio delle osservazioni

Le osservazioni in merito ai procedimenti di Valutazione di Incidenza di competenza regionale in corso dovranno essere inviate, entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento, all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, **Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it** che provvederà alla pubblicazione delle osservazioni pervenute per ogni progetto.

Nel caso di procedure integrate con VA e VIA, la documentazione relativa allo Screening di VI, farà parte degli elaborati pubblicati dal proponente, sullo Sportello regionale Ambiente e i tempi per l'espressione del relativo parere come quelli per l'invio delle osservazioni, rientrano tra quelli definiti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VI)

L'Autorità competente esprime il parere motivato di Screening specifico entro 60 giorni dalla richiesta.

L'Autorità competente, **attraverso il Servizio.....in qualità di organo tecnico per la VI**, esegue l'istruttoria di Screening specifico:

- verificando la completezza della compilazione obbligatoria di tutte le sezioni del *Format proponente* e degli allegati tecnici e cartografici;
- compilando il ***Format valutatore*** nelle varie sezioni;
- richiedendo, se necessario ed una sola volta, integrazioni del *Format proponente*; questo comporta l'interruzione dei tempi del procedimento fino alla data della loro acquisizione; i termini per l'espressione del parere di Valutazione di Screening decorrono nuovamente da tale data e, comunque, devono restare entro quelli dell'eventuale procedura di VIA o di VAS; la richiesta di semplici chiarimenti o precisazioni, anche informali, non interrompe i termini del procedimento.

Al termine dell'istruttoria, nella Sezione 11 *Conclusione dello Screening specifico* del *Format valutatore*, va scritto il parere motivato, da riportare nell'atto di conclusione del procedimento con riguardo alla produzione o meno di incidenze significative, dirette, indirette e/o cumulative su habitat e/o specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000 e sull'integrità del sito Natura 2000.

Nella Sezione 12 *Conclusione del procedimento di Screening* del *Format valutatore*, va riportato l'esito dello Screening con i possibili risultati, da riportare nell'atto di conclusione del procedimento:

- a) Valutazione di Screening positiva: *è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie*; in questo caso si conclude il procedimento valutativo;
- b) Valutazione di Screening negativa (anche per proposte contrastanti con gli obiettivi o le misure di conservazione): *le informazioni acquisite indicano che il piano o intervento determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa*; in questo caso il Valutatore deve richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata;
- c) archiviazione dell'istanza: *si archivia l'istanza a causa di carenze documentali, mancate integrazioni e/o improcedibilità*.

L'Autorità competente, pubblica nel proprio sito web istituzionale o sulla piattaforma *Online dedicata* l'atto con l'esito dello Screening specifico. Inoltre, trasmette l'atto contenente il parere di Valutazione di Screening agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000 (CUFA competente per territorio, altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale).

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

Tempistiche e Validità del parere di Screening specifico

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Nell'ambito di detto periodo, il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Il parere di Screening specifico è valido 5 anni, salvo i casi espressamente previsti nel provvedimento di una durata diversa. Nei casi di procedura di V.I. integrata con la VIA, si applica la durata prevista nel provvedimento di VIA. In caso di integrazione con la VAS, come per il relativo parere, si fa riferimento alla durata del piano. La durata del parere deve essere espressamente indicata nel provvedimento di Screening specifico. Decorsa l'efficacia temporale del parere senza che il piano o l'intervento sia stato realizzato, il procedimento di Screening deve essere reiterato. Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di interventi ripetuti con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci, manutenzioni periodiche), il

parere rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del parere indicata nel provvedimento di Screening specifico, a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato. Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente.

Il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91

Il silenzio assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 92/43/CEE, sulla base dell'art. 17 bis, comma 4 della L. 241/90 secondo cui il silenzio assenso non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel **Format "Proponente"**, può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo. **L'utilizzo del Format proponente, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.**

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

La verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.

Condizioni d'obbligo (C.O.)

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali. Pertanto l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VI deve essere esclusa

Poiché nel Livello I-Screening non possono essere previste mitigazioni in forma di prescrizioni, possono essere individuate indicazioni atte a mantenere il piano o intervento al di sotto del livello di significatività. Tuttavia, in applicazione del principio di precauzione, la Regione può individuare particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate **Condizioni d'Obbligo (C.O.)**, determinate con apposito atto regionale o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Le C.O saranno individuate con atto ufficiale della Regione sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne dà informativa

al MITE, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.

Le C.O. possono essere riferite:

- al periodo di realizzazione dei lavori rispetto ai periodi di maggiore sensibilità delle specie di interesse comunitario;
- alla delocalizzazione di alcune attività di cantiere;
- al mantenimento di distanze minime da ecosistemi con habitat e specie di interesse comunitario;
- alla riduzione dei fattori di impatto (polveri e rumori) in fase di esercizio;
- ad altre indicazioni volte alla riduzione dei fattori di impatto.




Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza

9) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA

La **Valutazione appropriata** segue la fase di Screening specifico qualora questa si sia conclusa con esito negativo o nel caso in cui l'Autorità competente, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il piano o l'intervento possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000 di propria competenza. La Valutazione appropriata può essere anche richiesta dal Proponente qualora sia evidente che il piano o l'intervento possa avere interferenze sui siti Natura 2000.

Nell'espletamento della Valutazione appropriata gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere su quelli ambientali.

La procedura del Livello II prevede la presentazione da parte del proponente dello **Studio di Incidenza**, strumento con il quale l'Autorità competente determina l'entità della significatività dell'incidenza che un piano o un intervento può avere sui siti Natura 2000 interessati.

Qualora la Valutazione appropriata sia inclusa in una procedura di VAS o di VIA, il Rapporto Ambientale, lo Studio Preliminare Ambientale e lo Studio di Impatto Ambientale, di cui all'articolo 10, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, sono affiancati dallo Studio di incidenza o lo contengono in modo ben individuabile. L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato "*Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti*". La Regione Abruzzo, al fine di esplicitare le indicazioni contenute nell'Allegato G, ha approvato, con la D.G.R. n° 119/2002 –BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato, le Linee guida per la relazione della Valutazione d'incidenza di cui all'ALLEGATO C del documento "*Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali*".

Le disposizioni di seguito riportate, costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente.

Lo Studio di Incidenza. Definizione

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000. Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.

Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i. Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Requisiti ed adempimenti richiesti dalla Regione e Provincie autonome agli estensori degli Studi di Incidenza

I professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza dovranno essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Lo Studio di Incidenza quindi deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività. L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Inoltre i professionisti incaricati per lo Studio di incidenza dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà intellettuale e industriale dei dati presentati (cfr. D. Lgs. n. 30/2005 e L. n. 633/1941) e dovranno prevedere la possibilità per l'Autorità competente di diffondere, comunicare e pubblicare i contenuti e le risultanze degli studi con qualsivoglia modalità, con la citazione della fonte e dell'autore (cfr. D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza).

Presentazione dell'istanza di VI Appropriata e avvio del procedimento

Le modalità di presentazione dell'istanza di VI appropriata sono chiarite in dettaglio al Paragrafo 12.

Il Proponente, avanza all'Autorità competente, la richiesta per la VI appropriata, presentando, in forma digitale:

- l'apposita modulistica regionale per l'invio dell'istanza di VI (**Modello 10**);
- lo Studio di Incidenza;
- la documentazione tecnico-progettuale di cui al **Paragrafo 7**, “*Disposizioni generali, - Livello di approfondimento*”.

In dettaglio

La documentazione di cui sopra (*in caso di competenza regionale*), deve essere inviata dal proponente all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo del **Servizio Valutazioni Ambientali: dpc002@pec.regione.abruzzo.it**.

La documentazione di VI è pubblicata direttamente dal **Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, DPC002**, secondo procedure e specifiche tecniche interne.

La pubblicazione è contestuale all'invio degli elaborati da parte del proponente; la data di pubblicazione costituisce “avvio del procedimento”.

Il Servizio **Valutazioni Ambientali** si occupa altresì della pubblicazione degli esiti procedurali che possono essere visionati come allegati all'intervento nella sezione “Consulta i procedimenti di Valutazione d'incidenza conclusi”.

Invio delle osservazioni

Le osservazioni in merito ai procedimenti di Valutazione di Incidenza di competenza regionale in corso dovranno essere inviate, entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento, all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, **Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it** che provvederà alla pubblicazione delle osservazioni pervenute per ogni progetto.

Nel caso di procedure integrate con VA e VIA, la documentazione relativa allo Screening di VI, farà parte degli elaborati pubblicati dal proponente, sullo Sportello regionale Ambiente e i tempi per l'espressione del relativo parere come quelli per l'invio delle osservazioni, rientrano tra quelli definiti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Contenuti dello Studio di incidenza per piani e interventi

Lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A

- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole voci si rimanda ai contenuti delle Linee guida Regionali

Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VI)

L'Autorità competente per la VI, (attraverso il Servizio...in qualità di organo tecnico per la VI), acquisito lo Studio di Incidenza;

1. ne dispone la tempestiva pubblicazione online;
2. verifica la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze;
3. acquisisce, in fase istruttoria, il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale o regionale, presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.);
4. acquisisce e pubblica le osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG che dovranno pervenire entro il 30esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.

L'istruttoria da parte del Valutatore deve prevedere:

- a) Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- b) Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- c) Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- d) Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del Valutatore, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- e) Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- f) Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- g) Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- h) Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli stakeholders;
- i) Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- j) Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta

Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

L'Autorità competente:

- conclude la Valutazione appropriata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Autorità procedente; per le procedure integrate in procedimenti di VIA e VAS, si fa riferimento ai termini previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;
- può richiedere, in fase istruttoria ed una sola volta, integrazioni allo Studio di incidenza; questo comporta l'interruzione dei tempi del procedimento fino alla data della loro acquisizione; i termini per l'espressione del parere di Valutazione appropriata decorrono nuovamente da tale data e, comunque, devono restare entro quelli dell'eventuale procedura di VIA o di VAS; la richiesta di semplici chiarimenti o precisazioni, anche informali, non interrompe i termini del procedimento;
- emana l'atto contenente il parere motivato di Valutazione di incidenza che, oltre a descrivere quanto elencato nel precedente § 7.3, può concludersi con i seguenti risultati:
 - a) Valutazione di incidenza appropriata positiva: *si rilascia parere positivo di Valutazione di incidenza, in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, è possibile concludere che il piano o l'intervento non determinerà incidenze significative sul sito/siti N2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso in riferimento agli obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie; in caso di prescrizioni, aggiungere: il parere positivo è subordinato al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni...*
 - b) Valutazione di incidenza appropriata negativa: *si rilascia parere negativo di Valutazione di incidenza, in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, non è possibile concludere che il piano o l'intervento non determinerà incidenze significative sul sito/siti N2000, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/siti N2000;*
 - c) archiviazione dell'istanza: *si archivia l'istanza a causa di carenze documentali, insufficienza di dati e/o mancate integrazioni;*
- trasmette all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, l'atto contenente il parere motivato obbligatorio e vincolante; in caso di esito positivo l'Autorità competente informa inoltre l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, della necessità di riportare i relativi estremi, comprese le eventuali prescrizioni, nell'atto autorizzativo finale; in caso di esito negativo l'Autorità competente informa l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, qualora il Proponente volesse continuare l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del piano o intervento:
 - (i) che si può proseguire nell'ambito della valutazione di ulteriori Soluzioni alternative;
 - (ii) che si può proseguire con il Livello III, ma nell'esclusivo rispetto dell'art. 6.4 della Dir. 92/43/CEE e a condizione che non vi siano Soluzioni alternative ritenute valide;
 - (iii) che il piano o l'intervento non possono essere autorizzati in caso di impraticabilità delle prime due soluzioni;
- trasmette, inoltre, l'atto contenente il parere di Valutazione di incidenza agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000 (CUFA competente per territorio, altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale);
- pubblica il parere sul proprio sito web istituzionale e sulla piattaforma online dedicata.

Per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VI che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell'Autorità competente per la VI viene espresso in fase endoprocedimentale.

Inoltre, nel caso di progetti, interventi o attività, il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Validità temporale della Valutazione appropriata

Il parere di Valutazione di incidenza è valido 5 anni, salvo i casi espressamente previsti nel provvedimento di una diversa durata. Nei casi di procedura di V.I. integrata con la VIA, si applica la durata prevista nel provvedimento di VIA. In caso di integrazione con la VAS, come per il parere motivato, si fa riferimento alla durata del piano. La durata del parere deve essere espressamente indicata nel provvedimento di Valutazione appropriata.

Nei casi di interventi ripetuti con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci, manutenzioni periodiche), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del parere indicata nel provvedimento di Valutazione di incidenza, a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato. Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente.

10) VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE: PRE-REQUISITO ALLA DEROGA DELL'ART.6.4.

Per i contenuti relativi al presente paragrafo si rimanda a quanto contenuto nelle Linee Guida Regionali.

11) LIVELLO III – MISURE DI COMPENSAZIONE

In questa fase l'Autorità competente, con l'ausilio dell'ufficio regionale, valuta la sussistenza dei Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) che consentirebbero, ai sensi delle deroghe di cui all'art. 6.4 Dir 92/43/CEE, di realizzare comunque un piano o un intervento, previa attuazione delle Misure compensative necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi di conservazione del sito/siti N2000. Riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 6.4 della Dir 92/43/CEE, si possono verificare le seguenti situazioni:

- 1) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie non prioritari. Se al piano o intervento è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile definire le Misure di compensazione. La Regione trasmette lo specifico Formulario al MITE quale autorità di vigilanza, che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea (art. 6.4.1).
- 2) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie prioritari. Se al piano o intervento è riconosciuta una motivazione connessa alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o a dimostrate esigenze di primaria importanza per l'ambiente, è possibile definire le Misure di compensazione. La Regione trasmette lo specifico Formulario al MITE che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea (art. 6.4.2, prima parte).
- 3) Valutazione di incidenza negativa su habitat e specie prioritari. Se si è in assenza delle motivazioni di cui al precedente punto 2 e al piano o all'intervento sono riconosciuti altri Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, diversi da esigenze connesse alla salute umana e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali documentate opportunamente dimostrati. La Regione trasmette l'apposito Formulario al MITE che lo verifica e lo inoltra per la richiesta di parere alla Commissione europea (art. 6.4.2, seconda parte).

Congruità delle Misure compensative

Vista l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1, i coefficienti minimi da garantire possono rispecchiare i seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie e habitat di specie prioritari di interesse comunitario;
- Rapporto 1,5:1 per habitat e/o specie e habitat di specie di interesse comunitario;
- Rapporto 1:1 per altri habitat, specie e habitat di specie.

Tipologia delle Misure compensative

Possono riguardare:

- il ripristino di habitat in un sito esistente o il miglioramento dell'habitat restante, in funzione della perdita subita;
- la ricostituzione dell'habitat in altro sito, anche prevedendone l'ampliamento;
- l'individuazione di un nuovo sito.

Le misure individuate devono essere coerenti e addizionali rispetto alle misure di conservazione vigenti.

Tempistica, localizzazione e monitoraggio

Le Misure di compensazione andrebbero ordinariamente realizzate prima dell'attuazione del piano o dell'intervento le cui azioni possono interferire negativamente sul sito N2000. Solo qualora sia dimostrato che le azioni del piano o dell'intervento possono interferire negativamente con le Misure di compensazione adottate, queste possono essere attuate dopo la realizzazione del piano o dell'intervento.

La localizzazione più opportuna sarebbe all'interno o in prossimità del sito interessato, in ogni caso l'area prescelta per l'attuazione delle misure deve essere collegata funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale sono previste le incidenze significative. Per verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, occorre prevedere un programma di monitoraggio delle misure. In caso di procedure integrate con VIA e VAS, il monitoraggio delle misure è ricompreso nei monitoraggi VIA o VAS.

L'attuazione e il monitoraggio delle misure sono a carico del Proponente del piano o dell'intervento.

Procedure

Se l'Autorità competente giudica non adeguate le misure proposte:

- può richiedere motivatamente, tramite l'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, nuove proposte di Misure di compensazione, anche concordate con il Proponente;
- può prescrivere l'attuazione di misure integrative;
- può motivatamente rigettare la proposta e archiviare il procedimento, specificando che nonostante la presenza di Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non è possibile individuare Misure di compensazione idonee a garantire la conservazione del sito N2000.

Le misure ritenute adeguate dall'Autorità competente sono approvate con proprio atto, con il quale viene conclusa la procedura del Livello III. L'atto viene inviato all'Autorità procedente, o all'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza.

L'Autorità competente per la valutazione di incidenza, pubblica l'atto sul proprio sito web e sulla piattaforma *online dedicata*.

L'Autorità competente per la Valutazione di incidenza, infine, predispone il *Formulario per la trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6.4 della Dir 92/43/CEE* e lo trasmette, unitamente all'atto di approvazione delle Misure di compensazione, al competente ufficio della Regione, che li invia al MITE. Il MITE verifica la documentazione e in caso di esito positivo la inoltra, per informazione o per richiesta parere, alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni, anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.